



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0001239 del 25 marzo 2019

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2011, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 997/DDA/AMR)**

Con istanza DDA/2011, pervenuta in data 21 marzo 2019 (prot. n. DDA/0001231), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società RTI S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet guardaserie.site*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
RTI	Amici	2018	omissis
RTI	Emigratis	2018	omissis
RTI	Grande Fratello	2018	omissis
RTI	Grande Fratello Vip	2018	omissis
RTI	L'isola di Pietro	2018	omissis
RTI	Le Iene	2018	omissis
RTI	La regina di Palermo	2017	omissis
RTI	Bones 7	2016	omissis
RTI	Longmire 5	2016	omissis
RTI	Shameless 6	2016	omissis
RTI	The Vampire Diaries 8	2016	omissis



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

RTI	The Night Shift 3	2016	omissis
RTI	Il segreto	2018	omissis
RTI	American Dad!	2016	omissis
RTI	Amore pensaci tu	2016	omissis

L'istante, dichiara, inoltre, che: “[l]’analisi del sito ha rilevato la presenza anche di altre opere audiovisive oggetto di diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza alla segnalante, evidenziando dunque il carattere massivo della contraffazione”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *guardaserie.site*, risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti d’America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica *dmca@namecheap.com* e *abuse@namecheap.com*, per conto di un soggetto non identificabile che usufruisce dei servizi offerti dalla società WhoisGuard, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede legale a Panama; l’indirizzo di posta elettronica della società è *legal@whoisguard.com*;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *abuse@cloudflare.com*, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/2011 è stata presentata



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC *dda@cert.agcom.it*, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Maria Rovati, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo *dda@cert.agcom.it*, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2011**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito *www.agcom.it* della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza **DDA/2011**, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **l'8 aprile 2019**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità *www.agcom.it* in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore